



## Quesiti riguardanti l'obbligo di sommare le potenze nominali utili dei singoli apparecchi

### Quesito 67

Quando occorre sommare le potenze nominali utili dei vari apparecchi per calcolare l'importo del segno identificativo (bollino) e la periodicità di invio del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica secondo le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 della L.R. 19/2015?

### Risposta 67 (Aggiornata al 1/10/2015)

In generale in presenza di apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo che utilizzano la stessa fonte energetica) quando sono collegati allo stesso sistema di distribuzione. Fanno eccezione gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma per la produzione di aria calda non dotati di un sistema di trasporto e convogliamento della stessa aria e le pompe di calore/gruppi frigo se installati in capannoni industriali, artigianali, commerciali o dei servizi (palestre, piscine ecc.): in questi casi occorre sommare le potenze degli apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo aventi la stessa fonte energetica) purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 10 kW per i generatori di calore a fiamma e 12 kW per le pompe di calore/gruppi frigo e purché abbiano la stessa funzione (sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del freddo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del caldo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la funzione di produzione del caldo e del freddo).

---

### Quesito 62

In una stessa unità immobiliare ci sono n.6 generatori di calore a fiamma indipendenti (quindi non appartenenti allo stesso circuito) con produzione di acqua calda per il riscaldamento ambientale. Di conseguenza le potenze non si sommano e vanno fatti n.6 rapporti di controllo dell'efficienza energetica, ovvero un rapporto per ogni generatore.

La domanda è:

- bisogna fare un bollino per ogni generatore?
- oppure bisogna fare un bollino unico? In tal caso per stabilire l'importo del bollino vanno sommate le potenze dei n.6 generatori?

### Risposta 62 (aggiornata al 1/10/2015)

Va applicato un bollino per ogni generatore, ossia un bollino per ogni rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

---

### Quesito 59

Per un utenza che ha diverse caldaie la cui somma è inferiore ai 100 KW, aggiungendo però la potenza di una piccola pompa di calore si supera i 100 KW, come ci si deve comportare?



Si fa presente che il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, per pompe di calore piccole, non si può effettuare per la mancanza fisica degli attacchi sulla macchina.

Un'altra situazione strana si verifica sugli alberghi nei quali succede spesso di avere una singola pompa di calore per ogni camera, anche qui si fa presente che il rapporto di efficienza energetica non è compilabile come si è specificato sopra. Inoltre il cliente è tenuto a sostenere una spesa molto elevata per la manutenzione di ogni singola macchina e la notevole quantità di tempo che il tecnico impiega per controllarle (mediamente  $\frac{3}{4}$  d'ora a macchina tra controllo e compilazione allegato; ESEMPIO: per 50 stanze, ore lavorative 37.5 complessivamente sarebbero quasi 5 giorni, paragonato a un normale controllo della durata di 3 ore).

Dove ci sono più tecnici di diverse ditte per lo stesso cliente (un tecnico per i condizionatori/pompe di calore e uno per la caldaia) come ci si deve comportare? Chi deve richiedere il bollino? Chi deve compilare il rapporto di efficienza energetica? La D.A.M. dovrebbe essere una sola oppure due (una per ogni tecnico, in base a quello che ha controllato o una unica per entrambi i tecnici)?

### **Risposta 59 (aggiornata al 1/10/2015)**

Prima questione (caso di utenza avente più caldaie che, sommate, non superano i 100 kW ed una piccola pompa di calore):

Nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico viene specificato che: "Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota "1" dell'allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita "I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica" Nel DPR 74/2013 all'art. 8, comma 1 viene inoltre precisato che: "In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica .... (omissis)".

Da quanto sopra si deduce che:

- non avendo lo stesso sistema di distribuzione, la potenza delle caldaie non può essere sommata a quella della pompa di calore;
- se la pompa di calore ha una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non è soggetta ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato per questa singola pompa nessun bollino.

Seconda questione (caso di hotel con tante piccole pompe di calore al servizio, ognuna di una camera):

Non avendo lo stesso sistema di distribuzione la potenza delle singole pompe di calore non va sommata e quindi se le pompe hanno, ognuna, una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non sono soggette ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato nessun bollino.

Terza questione (caso di più manutentori che afferiscono ognuno al proprio impianto):

Come già detto rispondendo alle prime due questioni poste, in generale i sistemi di distribuzione del calore per impianti dotati di generatore di calore a fiamma non sono gli stessi dei sistemi dotati di pompe di calore e quindi non occorre sommare le potenze delle caldaie con quelle delle pompe di calore per calcolare le tempistiche di invio dei Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) o il valore del segno



**REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE**

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia  
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche,  
Gas ed idrocarburi

Rev.  
Ottobre 2015

identificativo (Bollino). I due manutentori si muovono quindi in maniera del tutto autonoma l'uno dall'altro e ognuno calcolerà le tempistiche di invio dei REE e il valore del bollino secondo il proprio impianto, anche se entrambi servono lo stesso edificio. Nel caso ci siano impianti dotati di pompe di calore e generatori di calore a fiamma che insistono sullo stesso impianto di distribuzione è necessario che il manutentore sia unico.

Per ciò che riguarda la DAM si rammenta che l'invio intermedio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (a metà del periodo previsto dalla tabella di cui all'allegato 3 alla LR 19/2015) interessa soltanto gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma (caldaie) aventi una potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentate a combustibile gassoso (metano o GPL) e per le quali è prevista una manutenzione con frequenza annuale o biennale. In presenza di un impianto dotato di più caldaie che rispettano le caratteristiche di cui sopra, insistenti sullo stesso sistema di distribuzione e la cui somma delle potenze nominali utili risulta inferiore a 100 kW occorre compilare una sola DAM dove sono però indicati i controlli effettuati su ogni singola caldaia (il modulo prevede la possibilità di inserire 4 singole caldaie (generatori), se l'impianto è costituito da un numero di caldaie superiore a 4 occorre adoperare più moduli).

---